

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 739

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARRARA e BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2006

Disposizioni in materia di rintracciabilità dell’origine della
materia prima agricola, dei prodotti alimentari, dei mangimi
e tutela della salute umana

ONOREVOLI SENATORI. - La sicurezza alimentare e la tutela ambientale rappresentano istanze irrinunciabili della moderna società civile ed un obiettivo primario delle associazioni dei coltivatori diretti.

A tale proposito tali associazioni da tempo stanno lavorando, con molteplici iniziative, per valorizzare le produzioni di qualità in stretto rapporto con i consumatori e per sostenere l'introduzione di tecniche produttive sempre più in sintonia con l'ambiente.

Le prese di posizione di «tolleranza zero» sugli organismi geneticamente modificati, sono una chiara testimonianza dell'impegno da parte delle associazioni di categoria a favore delle certezze sulla salute dei cittadini.

Questo impegno si protrarrà sino a quando non saranno fornite da parte della comunità scientifica mondiale garanzie sulla salubrità ed assenza di rischi ambientali derivanti dall'uso di questi organismi.

Riteniamo pertanto che lo strumento determinante per dare garanzie al consumatore sia la rintracciabilità dell'origine. La rintraccia-

bilità è in grado fornire elementi certi in merito alla provenienza e al processo di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agroalimentari; quindi di rispondere alla domanda di sicurezza alimentare proveniente dalla società.

Per questo è stata elaborato il presente disegno di legge, il quale prevede un sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola, dei prodotti alimentari e dei mangimi, al fine di consentire ai consumatori di conoscere e di essere informati sulla «storia» delle produzioni alimentari che acquistano, restituendo loro il pieno potere di scelta.

È innegabile che il mondo agricolo sia fortemente impegnato su questa strada e convinto che solo una informazione puntuale e trasparente dell'origine delle produzioni agroalimentari lo possa premiare nel suo lavoro e lo possa tutelare rispetto all'immissione sul mercato di generi alimentari la cui origine, oltre che dubbia, viene volutamente nascosta ai consumatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:

a) introdurre un sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola impiegata nei prodotti alimentari e nei mangimi;

b) tutelare la salute del consumatore finale garantendo la sicurezza alimentare e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo;

c) prevedere mezzi di presentazione e di documentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine ed alle caratteristiche del prodotto che consuma, nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

d) valorizzare la filiera agroalimentare attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

e) attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi.

2. Ai fini della presente legge per «prodotto alimentare», «mangime», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato», «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione» e «consumatore finale» si applicano le definizioni riportate agli articoli 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. In ogni caso, le dispo-

sizioni della presente legge si applicano anche ai vegetali prima della raccolta.

Art. 2.

(Sistema obbligatorio di rintracciabilità)

1. Per sistema obbligatorio di rintracciabilità si intende l'insieme degli atti e delle procedure dirette ad assicurare la conoscenza del luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi.

2. La conoscenza del luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola deve essere assicurata mediante l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che consentano l'individuazione, adeguata e trasparente, delle fasi di produzione, raccolta, trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi.

3. La trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi deve essere assicurata mediante la documentazione delle precauzioni adottate da ciascuna impresa della filiera, nelle fasi del processo produttivo e distributivo cui partecipa, per garantire la sicurezza alimentare, prevenire effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente e per consentire scelte consapevoli da parte del consumatore finale.

Art. 3.

(Adozione del sistema obbligatorio di rintracciabilità)

1. Ciascuna impresa della filiera agroalimentare predispone, per le fasi esercitate, un sistema di rintracciabilità certificabile da parte di organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è vietata la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti alimentari e di mangimi per i quali non sia stato adottato il sistema obbligatorio di rintracciabilità.

Art. 4.

(Eticità della filiera agroalimentare)

1. In ciascuna fase della filiera agroalimentare, gli imprenditori che applicano il sistema obbligatorio di rintracciabilità sono tenuti a conformare la propria attività a principi etici, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori, in particolare dei minori, allo sviluppo sostenibile ed al benessere degli animali.

2. Il rispetto dei principi etici di cui al comma 1 è documentato secondo un piano di controllo validato da organismi terzi riconosciuti dall'Unione europea, per ottenere la certificazione etica del prodotto.

Art. 5.

(Presentazione ed etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi)

1. La presentazione dei prodotti alimentari e dei mangimi nelle fasi della distribuzione e della commercializzazione deve rispettare il diritto del consumatore finale ad una adeguata informazione, ad una corretta pubblicità ed alla lealtà delle transazioni commerciali, in conformità alla legislazione in materia di pubblicità dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

2. Fatte salve le disposizioni più specifiche della legislazione in materia, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione dei prodotti alimentari e dei mangimi è riportato, in modo da essere facilmente compreso e da non indurre in inganno il consumatore, il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola ed è garantita

la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

3. Ai fini della presente legge, per luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola si intende il luogo determinato da cui essa effettivamente proviene. Nel caso di pluralità di luoghi di origine della stessa materia prima agricola, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione devono risultare distintamente i diversi luoghi di origine.

Art. 6.

(Regole di pubblicità)

1. La pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi deve essere conforme a principi etici al fine di assicurare la rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola, l'educazione al consumo ed il rispetto del diritto del consumatore finale alla concorrenza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti il commercio al dettaglio e l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari e dei mangimi.

Art. 7.

(Osservatorio per il monitoraggio della rintracciabilità)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e da un rappresentante del Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. L'Osservatorio è costituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni degli organi di cui al comma 2 ed è presieduto da un rappresentante eletto tra i componenti designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

4. All'Osservatorio sono conferiti compiti di controllo, in collaborazione con gli organi incaricati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, sulla presentazione e sull'etichettatura dei prodotti alimentari, al fine di verificare l'adeguatezza dell'informazione e l'osservanza delle regole di pubblicità di cui all'articolo 6.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Osservatorio trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità.

Art. 8.

(Interventi per lo sviluppo della rintracciabilità)

1. Al fine di sostenere la rigenerazione del settore agroalimentare e lo sviluppo del sistema obbligatorio di rintracciabilità è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo la cui dotazione iniziale è stabilita ai sensi del comma 3. Per le annualità successive al 2006 si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a carico del fondo e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica delle attività svolte. Con il medesimo decreto viene determinata l'en-

tità delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13.

3. Alla dotazione del fondo di cui al comma 1, determinata in euro 230.000.000 per l'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 70.000.000, mediante l'utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2006 dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;

b) quanto a euro 30.000.000 mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 3, della legge 8 ottobre 1998, n. 354;

c) quanto a euro 100.000.000, mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2006 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

d) quanto a euro 30.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito del Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, una quota percentuale delle autorizzazioni di spesa statali destinate al settore agricolo ed agroalimentare è finalizzata al sostegno degli interventi delle imprese agricole ed agroalimentari che effettuano investimenti ai sensi della presente legge.

Art. 9.

(Interventi per l'educazione alimentare)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale di informazione per la

divulgazione delle peculiarità dei processi produttivi e delle tipologie dei prodotti alimentari realizzati in conformità al sistema obbligatorio di rintracciabilità.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero della salute, favorisce l'introduzione nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo di iniziative per la conoscenza delle specificità dei prodotti alimentari rispondenti al sistema obbligatorio di rintracciabilità.

Art. 10.

(Campagne di informazione al pubblico)

1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione per pubblicizzare in maniera adeguata le disposizioni di cui alla presente legge e per far conoscere i suoi effetti sulla sicurezza alimentare.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzazione dei premi non ritirati di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato.

Art. 11.

(Relazione sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della salute, il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della relazione predisposta dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 12.

(Vigilanza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti alimentari e mangimi è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni dei prodotti medesimi, a seguito di apposita richiesta da parte dei soggetti incaricati del controllo.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, a decorrere dal 1° gennaio 2007 chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti alimentari e mangimi per i quali non sia stato adottato il sistema obbligatorio di rintracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa da determinare con il decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. L'irrogazione delle sanzioni per l'illecito di cui al comma 1 comporta comunque la confisca dei prodotti alimentari e dei mangimi sull'intero territorio nazionale e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale.

3. Nei casi di particolare gravità può essere disposta la sospensione della produzione e della commercializzazione fino a dodici mesi, limitatamente ai prodotti interessati.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, in materia di sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

